

CONDIZIONI E TERMINI GENERALI PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI ONLINE

1 DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini ed alle definizioni indicati con la lettera maiuscola che sono definiti in altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno:

1.00 "SKY" indica la divisione di SKY Italia s.r.l., denominata SKY Digital Hub, preposta alla vendita di spazi pubblicitari sui Siti SKY, con sede in Via Monte Penice, 7, Milano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da SKY plc.

1.01 "Accordo" indica l'accordo tra SKY e la Parte Contraente in base al quale queste ultime stabiliscono un periodo di tempo durante il quale la Parte Contraente si impegna ad acquistare, e SKY si impegna a vendere, un numero concordato di spazi pubblicitari digitali per il Sito SKY.

1.02 SKY provvede altresì alla realizzazione e alla gestione dei c.d. progetti speciali ("**Progetti Speciali**").

1.03 "Agenzia" indica l'intermediario, o la società di pubblicità mediante la quale l'Inserzionista acquista gli spazi pubblicitari su siti SKY.

1.04 "Sito SKY" indica il sito di Sky Italia in cui vengono pubblicati i materiali pubblicitari forniti da e per conto dell'inserzionista.

1.05 "Inserzionista" indica il soggetto che intende pubblicizzare i prodotti e/o i servizi sul Sito SKY.

1.06 "Data di inizio" indica la data di inizio della campagna pubblicitaria indicata nell'apposito spazio degli Ordini di Pubblicità sottoscritti.

1.07 "Ordine di Pubblicità" indica qualsiasi ordine di acquisto degli spazi pubblicitari sul Sito SKY, in esecuzione o meno ad un Accordo.

1.08 "Parte Contraente" indica l'Inserzionista e/o l'Agenzia e/o altro terzo pagatore che sottoscrive l'Ordine di Pubblicità.

1.09 "Pubblicazione" indica l'inserimento sul Sito Sky di ogni messaggio pubblicitario fornito da e per conto dell'Inserzionista nella forma idonea alla pubblicazione online.

1.10 "Termine Finale dell'Accordo" indica il giorno di scadenza del periodo di tempo concordato nell'Accordo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra SKY e la Parte Contraente relativamente all'acquisto di spazi pubblicitari online e alla realizzazione di Progetti Speciali e costituiscono parte integrante degli Accordi e degli Ordini.

3. ORDINE DI PUBBLICITA'

3.01 Per poter essere vincolanti nei confronti di SKY, tutti gli ordini relativi all'acquisto di spazi pubblicitari e/o dei Progetti Speciali devono essere predeterminati nel documento denominato "Ordine di Pubblicità" il quale deve essere sottoscritto dalla Parte Contraente e confermato da SKY nei modi indicati al successivo articolo 3.03. La sottoscrizione dell'Ordine di Pubblicità da parte della Parte Contraente comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Contratto (in seguito "**CGA**").

3.02 Con la sottoscrizione dell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente prenota uno spazio pubblicitario o definisce la realizzazione di un Progetto Speciale, indicando la tipologia degli spazi pubblicitari che si intendono acquistare, il quantitativo desiderato e il periodo di pubblicazione dei messaggi pubblicitari, nonché la collocazione prescelta nello spazio pubblicitario sul Sito SKY o la tempistica di realizzazione del Progetto Speciale.

3.03 L'Ordine di Pubblicità, debitamente sottoscritto dalla Parte Contraente, deve essere inviato a SKY e ricevuto dalla stessa almeno cinque giorni prima dalla Data di Inizio indicata nell'Ordine di Pubblicità. La ricezione dell'ordine produce gli effetti di cui all'art. 1326 c.c.

3.04 Eventuali contestazioni relative all'invio e/o alla ricezione del calendario delle uscite e/o a difformità tra il contenuto dell'Ordine di Pubblicità e il calendario delle uscite dovranno essere inviate a SKY almeno tre giorni prima dalla data prevista ai sensi di quanto previsto all'art. 21.02 delle presenti CGA.

3.05 La diffusione e la collocazione dei messaggi pubblicitari online è subordinata all'impostazione della struttura del Sito Sky. SKY non sarà pertanto vincolata dalle prescrizioni di collocazione o di data fissa indicate nell'Ordine di Pubblicità, salvo che la collocazione o la data fissa siano espressamente pattuite.

3.06 La sottoscrizione dell'Ordine di Pubblicità non attribuisce alla Parte Contraente alcun diritto di esclusiva. SKY potrà diffondere pubblicità di società concorrenti della Parte Contraente che non ha diritto all'uso in esclusiva di specifici spazi pubblicitari.

4. MODALITA' DI FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI

4.01 Nell'ipotesi in cui la Parte Contraente abbia acquistato Spazi Pubblicitari a tempo ("**Cost Per Day**") resta inteso che il numero di visualizzazioni degli Spazi Pubblicitari da parte degli utenti (di seguito "Impression") indicati nel Modulo D'Ordine è oggetto di stima e non può essere in alcun modo ritenuto vincolante né può essere garantito da parte di SKY. Pertanto, qualora si verifichi una differenza superiore al 10% tra il numero di Impression stimate ed il numero di Impression effettivamente realizzate, la Parte Contraente avrà diritto di ricevere da SKY, alternativamente, la fornitura di spazi pubblicitari in altra data concordata tra le Parti, oppure il rimborso dell'importo pagato in eccedenza. In ogni caso la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento danni o altro indennizzo.

4.02 Nel caso in cui, invece, la Parte Contraente abbia acquistato un determinato numero di Impression degli Spazi Pubblicitari ("**Cost Per Impression**") resta inteso che qualora per qualunque ragione non si realizzino tutte le Impression oggetto del Modulo D'Ordine, la Parte Contraente avrà diritto di chiedere a SKY l'erogazione in altra data concordata tra le Parti o il rimborso dell'importo pagato in eccedenza rispetto al numero di Impression effettivamente erogate. In ogni caso, la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento danni o altro indennizzo.

4.03 Se la Parte Contraente abbia acquistato il numero di Impression degli Spazi Pubblicitari che verranno effettivamente erogati nel periodo della campagna pubblicitaria indicata nell'Ordine di Pubblicità (campagna pubblicitaria "a consuntivo"), SKY emetterà una fattura alla Parte Contraente sulla base delle Impression effettivamente erogate al termine della campagna pubblicitaria. In ogni caso, nell'ipotesi di campagna pubblicitaria a consuntivo, la Parte Contraente è libera di stabilire un tetto massimo complessivo di spesa al cui raggiungimento SKY cesserà la fornitura di spazi pubblicitari. Ai fini del calcolo delle Impression erogate farà fede quanto risulta dai sistemi informatici di SKY. Solo nell'ipotesi in cui la differenza tra il numero di Impression erogate risultanti dai sistemi informatici di SKY e quelle risultanti dai sistemi informatici della Parte Contraente sia superiore al 10% faranno fede questi ultimi. In tale ipotesi la Parte Contraente avrà diritto di chiedere a SKY l'erogazione di quanto non ancora erogato in altra data concordata dalle Parti, nulla potendo pretendere la Parte Contraente a titolo di rimborso, risarcimento danni o altri indennizzi.

5. MODIFICA ACCORDI

4.1 Le eventuali richieste di modifica degli accordi intercorsi tra le parti in merito alla Pubblicazione, al formato dei messaggi pubblicitari, alla posizione e alla loro collocazione sul Sito (nel seguito le "Modifiche") dovranno pervenire per iscritto a Sky, unitamente alla indicazione delle variazioni da apportare, almeno 3 giorni prima delle date di pubblicazione dei messaggi pubblicitari precedentemente pattuite dalle Parti ed indicate espressamente nell'Ordine di Pubblicità. L'accettazione delle modifiche richieste dalla Parte Contraente è subordinata alla verifica da parte di Sky della disponibilità degli spazi pubblicitari nelle date indicate.

4.2 Le eventuali Modifiche concordate per iscritto verranno assoggettate ai prezzi che Sky applica per le diverse tipologie di servizi richiesti.

6. RISERVATEZZA DELLA PASSWORD - USERNAME

6.01 Nel caso in cui la fornitura di spazi pubblicitari on line o la realizzazione di Progetti Speciali preveda l'assegnazione alla Parte Contraente di Username e Password, potranno venire messe a disposizione della Parte Contraente dei report aggiornati per poter verificare le Impression e l'andamento del servizio di fornitura degli spazi pubblicitari.

6.02 Sarà onere della Parte Contraente mantenere riservate Username e Password, esonerando SKY da ogni responsabilità connessa alla loro conservazione.

7. RESPONSABILITA'

7.01 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.04, nel caso in cui l'Accordo e l'Ordine di Pubblicità siano sottoscritti solo dalla Parte Contraente, ove questa sia soggetto diverso dall'Inserzionista (e non anche dall'Inserzionista) la Parte Contraente sarà responsabile per tutte le obbligazioni previste nelle presenti CGA, dall'Accordo e dall'Ordine di Pubblicità.

7.02 SKY potrà richiedere all'Inserzionista, il pagamento del corrispettivo qualora la Parte Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 7.01 che precede, non abbia provveduto a saldare il pagamento a SKY,

indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dell'Inserzionista di quanto dovuto alla Parte Contraente.

7.03 La Parte Contraente è responsabile del contenuto e della comunicazione degli spazi pubblicitari e terrà indenne SKY e/o altra società appartenente al gruppo da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse essere fatta valere al riguardo, da terzi.

7.04 La Parte Contraente si obbliga a manlevare e a tenere indenne SKY e/o altra società appartenente al gruppo da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da SKY e/o altra società appartenente al gruppo, in conseguenza dell'inadempimento da parte della Parte Contraente agli obblighi e alle garanzie previste in questo articolo e comunque connesse alla compravendita di spazi pubblicitari.

7.05 La Parte Contraente garantisce che i contenuti pubblicitari proposti non prevedono meccanismi di indirizzamento o instradamento automatico delle chiamate verso i numeri dedicati (c.d. *dialer*).

7.06 SKY non è tenuta al controllo dei contenuti, pubblicitari e non, diffusi all'interno dei siti ove sono pubblicati gli spazi pubblicitari, né dei contenuti, pubblicitari e non, pubblicati all'interno dei siti di titolarità della Parte Contraente, ai quali è possibile accedere mediante link inseriti negli spazi pubblicitari.

8. DILIGENZA ED ESATTO ADEMPIMENTO

8.01 SKY compirà ogni ragionevole sforzo per pubblicare sul sito Sky ciascun messaggio pubblicitario in conformità agli Ordini di Pubblicità pervenuti e accettati mediante il calendario delle uscite.

8.02 La Parte Contraente dovrà inviare il messaggio pubblicitario a propria cura e spese, secondo le specifiche indicate nell'Allegato Scheda Materiali.

8.03 SKY potrà, in casi eccezionali ed a sua assoluta discrezione, accettare Ordini di Pubblicità ovvero la consegna di messaggi pubblicitari in tempi più brevi di quelli indicati ai precedenti articoli 3.03. e 8.02, senza che ciò costituisca titolo per eventuali successive pretese in tal senso.

8.04 La Parte Contraente sarà l'unica responsabile per la produzione e la spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 8.03 e per tutti i relativi costi e rischi.

8.05 Nel caso in cui un materiale di cui al precedente articolo 8.02 non dovesse pervenire a SKY nel termine ivi previsto o nel diverso termine individuato ai sensi dell'art. 8.02, impedendo la Pubblicazione pattuita, la Parte Contraente sarà comunque tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo indicato nell'Ordine di Pubblicità, a titolo di penale e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno da parte di SKY.

8.06 La Parte Contraente riconosce che SKY non è tenuta a rimanere per tutta la durata del Contratto concessionaria del sito internet di cui risulta concessionaria al momento della sottoscrizione del Contratto. Conseguentemente, nel caso in cui SKY nel periodo di durata del Contratto dovesse cessare di svolgere l'attività di concessionaria di pubblicità per uno o più siti, quest'ultima non sarà tenuto a pagare alcunché a titolo di indennizzo al Cliente.

9. CONTENUTI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

La Parte Contraente garantisce Sky in merito alla liceità e alla piena conformità alla normativa applicabile (leggi, regolamenti e norme autodisciplinari) dei messaggi pubblicitari pubblicati sul Sito Sky ai sensi del presente contratto, nonché dei contenuti diffusi all'interno dei siti ai quali è possibile accedere mediante i collegamenti (links) inseriti nei messaggi pubblicitari.

La Parte Contraente si obbliga a tenere indenne e manlevato Sky da ogni responsabilità verso terzi, per violazione di diritti della personalità, di diritti d'autore e di proprietà industriale, di norme in materia di pubblicità e di concorrenza, di norme in materia di privacy, o di qualsiasi altra norma inerente il messaggio pubblicitario, o altre cause dipendenti dalla pubblicazione dei messaggi pubblicitari di cui al presente contratto, nonché a sollevarla da ogni richiesta o azione in proposito e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a Sky a causa del contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla loro pubblicazione. Tale totale manleva si estende anche nei confronti dei pubblici poteri, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei messaggi pubblicitari, e pertanto con l'assunzione da parte della Parte Contraente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Sky. La Parte Contraente si impegna, a semplice richiesta di Sky, a fornire alla stessa i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni indispensabili per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al presente contratto.

10. CONFORMITÀ DEI MESSAGGI PUBBLICITARI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Per i messaggi pubblicitari:

- a) che in qualsiasi modo violino le norme vigenti in materia di pubblicità;
- b) che non consentano l'immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
- c) che difettino delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore;
- d) che violino leggi straniere aventi efficacia obbligatoria nei confronti di Sky;

la Parte Contraente riconosce a Sky la facoltà di rifiutare o di sospendere con effetto immediato e senza preavviso la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche nel corso dell'esecuzione dell'ordine, senza alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento ad alcun titolo a favore della Parte Contraente stessa, la quale non potrà in nessun caso sospendere o rifiutare il pagamento della pubblicità già effettuata. Il rifiuto o la sospensione di messaggi pubblicitari sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra condizione e/o pattuizione inserita nella conferma d'ordine posta sul fronte delle presenti CGA, potranno avere luogo anche se identici o analoghi messaggi pubblicitari fossero stati in precedenza già diffusi sui mezzi gestiti da Sky.

SKY potrà stabilire, a propria assoluta discrezione, che i messaggi pubblicitari non sono idonei ad essere pubblicati sul Sito Sky, per qualsivoglia ragione (ivi compresa la possibilità che la Pubblicazione di spazi pubblicitari comporti un possibile pregiudizio per i diritti o l'immagine di SKY o di terzi, non sia conforme alla normativa in vigore o al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, agli usi al buon costume e/o ai requisiti richiesti dalle Autorità competenti, ovvero sia difettosa e/o non conforme agli standard previsti nella clausola 8.03 e/o abbia caratteristiche diverse da quelle concordate da SKY con la Parte Contraente); di ciò sarà data comunicazione senza ritardo alla Parte Contraente, fornendo, qualora ve ne sia la possibilità, adeguate indicazioni relative al modo in cui tali messaggi pubblicitari debbano essere modificati per essere idonei alla Pubblicazione.

In tal caso la Parte Contraente sarà tenuta a fornire, a propria cura e spese, un messaggio pubblicitario alternativo nel minor tempo possibile. Se il messaggio pubblicitario alternativo non sarà fornito entro tre giorni lavorativi prima della data prevista per la prima Pubblicazione o, qualora non venga accettato da SKY in quanto non conforme alle leggi o norme in vigore (comprese quelle del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale) e/o ai requisiti richiesti da altre Autorità competenti, SKY avrà il diritto di non pubblicare tale materiale pubblicitario e di richiedere alla Parte Contraente il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che quest'ultima avrebbe dovuto pagare se il messaggio pubblicitario fosse stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 16.02 che segue.

11. ADATTAMENTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

11.01 La Parte Contraente riconosce a SKY il diritto, da esercitarsi a propria discrezione, e senza incorrere in alcuna responsabilità, di compiere ogni atto o azione relativamente a qualsiasi materiale pubblicitario, o di una parte di esso, al fine di renderlo idoneo alla Pubblicazione sul Sito SKY secondo le specifiche di cui all'Allegato Scheda Materiali.

11.02 Nel caso in cui SKY eserciti tale diritto, non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo, nei confronti della Parte Contraente, ovvero dell'Inserzionista ove lo stesso sia soggetto diverso dalla Parte Contraente, per i danni che possano esserne derivati, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione dei profitti, degli utili e/o dell'avviamento.

12. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

12.01 Al termine di ogni campagna pubblicitaria, così come indicato nell'Ordine di Pubblicità, SKY maturerà a titolo definitivo il corrispettivo per detta campagna, procederà quindi all'emissione della fattura e invierà, all'indirizzo specificato dalla Parte Contraente, una fattura per i servizi ordinati con riferimento a tale campagna pubblicitaria e alle penali, risarcimenti, rimborsi e/o indennizzi maturati nello stesso mese in conformità alle presenti CGA. I corrispettivi indicati in fattura saranno quelli stabiliti negli Ordini di Pubblicità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.04 e 16.

12.02 Salvo che non sia diversamente stabilito nell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente dovrà pagare le fatture entro novanta (90) giorni dalla fine del mese di emissione delle stesse, salvo che non sia diversamente pattuito tramite separato accordo. In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma a carico della Parte Contraente, SKY si riserva ogni diritto, compreso quello di interrompere e/o cessare, previo preavviso scritto e con effetto immediato, la diffusione del messaggio pubblicitario relativo agli Ordini di Pubblicità già confermati, sino al ricevimento dell'importo dovuto. SKY si riserva la facoltà di richiedere i pagamenti in via anticipata, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta da SKY.

12.03 Nel caso in cui il mancato pagamento della somma dovuta si protragga oltre 15 giorni dalla scadenza di cui al precedente articolo 12.02, SKY potrà annullare gli Ordini di Pubblicità già confermati e risolvere gli Accordi con la Parte Contraente ai sensi del successivo articolo 14.

12.04 I corrispettivi indicati nell'Ordine sono da intendersi al lordo della Commissione di agenzia pubblicitaria del 15%, fatto salvo che non sia diversamente previsto. I corrispettivi indicati nell'Ordine di Pubblicità subiranno, pertanto, una riduzione per la commissione di agenzia, ove previsto, pari ad un importo del quindici per cento (15%) della relativa fattura.

12.05 Resta inteso che tutte le somme indicate nelle fatture si intenderanno al netto d'IVA e che le spese di bollo e di registro in caso d'uso, imposte, tasse, sopratasse e contributi comunque dipendenti dagli

Accordi e dagli Ordini di Pubblicità sono a completo carico della Parte Contraente. Tali importi verranno quindi aggiunti ai corrispettivi nelle fatture relative al mese in cui tali spese e/o imposte sono state sostenute da SKY.

12.06 Qualora la Parte Contraente chieda di far pubblicare un messaggio pubblicitario di contenuto diverso da quello indicato nell'Ordine di Pubblicità, lo stesso verrà fatturato a norma dell'art. 12.01, 12.02 e 12.03, alle tariffe previste dal listino di SKY in vigore alla data dell'Ordine, salvo quanto previsto dagli articoli 12.04, 16 e 9.

13. INTERESSI DI MORA

13.01 La Parte Contraente dovrà corrispondere, a prima richiesta e senza eccezioni, gli interessi di mora come da Dlgs 231/2002 e successive mmii.

13.02 Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di scadenza della fattura indicata al precedente articolo 12.02 fino alla data di effettivo pagamento.

14 . IMPEGNI DELLA PARTE CONTRAENTE

14.01 La Parte Contraente dichiara e garantisce quanto segue:

(i) sono state ottenute tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie alla Pubblicazione di ogni messaggio pubblicitario (nonché l'uso previsto nel successivo articolo 15.01.i) e, ove previsti, sono stati pagati i compensi per i diritti di autore e quelli connessi alla diffusione dei messaggi pubblicitari ;

(ii) il messaggio pubblicitario destinato alla Pubblicazione è stato realizzato conformemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale del quale la Parte Contraente garantisce la completa osservanza;

(iii) la parte Contraente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti ed obbligatorie per SKY e si impegna a rispettare detto Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine all'eventuale pubblicazione delle stesse.

(iv) il messaggio pubblicitario destinato alla Pubblicazione non è diffamatorio nei confronti di terzi, non presenta contenuti osceni, e non esporrà SKY ad alcuna procedura giudiziaria, sia essa civile o penale;

(v) è stata effettuata un'indagine diligente ed accurata allo scopo di assicurare che nel messaggio pubblicitario non sia contenuto nulla che possa rendere la Pubblicazione sul Sito SKY illegale o causa di azione per qualsiasi motivo e a qualunque titolo.

(vi) ogni singola comunicazione pubblicitaria, contenuta nel messaggio pubblicitario destinato alla Pubblicazione, non conterrà richiami a ditte o prodotti non contemplati nell'Ordine di Pubblicità. In ogni comunicato sarà pubblicizzato un prodotto o una varietà di uno stesso prodotto o una linea di prodotti a condizioni che appartengano allo stesso settore merceologico e siano fabbricati o distribuiti in esclusiva dallo stesso Inserzionista;

(vii) non verrà divulgata, senza il preventivo consenso scritto di SKY, alcuna informazione in relazione al materiale pubblicitario prenotato dall'Inserzionista o per conto dello stesso, che è stata pubblicata sui siti SKY

(viii) l'Agenzia è in possesso di tutti i necessari diritti, capacità ed autorizzazioni necessarie per concludere validi accordi con SKY ai sensi delle presenti CGA per conto dell'Inserzionista.

15. IMPEGNI DI SKY

15.01 SKY dichiara quanto segue:

(i) che non utilizzerà il materiale pubblicitario se non (a) per, o in connessione alla, Pubblicazione del messaggio pubblicitario prenotata o da prenotare dalla Parte Contraente nell'ambito di applicazione delle presenti CGA; (b) per finalità dimostrative; (c) per uso interno del personale di SKY; (d) per finalità condivise tra le Parti;

(ii) che la Parte Contraente verrà risarcita e sarà tenuta indenne da ogni azione, procedimento, costi, danni, spese, penalità, diritti, pretese e responsabilità derivanti da qualsiasi violazione delle obbligazioni assunte da SKY ai sensi delle presenti CGA.

15.02 SKY si impegna a:

(i) esaminare le eventuali contestazioni per irregolarità di Pubblicazione del messaggio pubblicitario riscontrate dalla Parte Contraente che dovranno essere inviate a SKY a norma del successivo articolo 21.02;

(ii) ripetere, senza alcun ulteriore esborso per la Parte Contraente, la Pubblicazione del messaggio pubblicitario sul quale è sorta contestazione ai sensi del precedente punto (i) nel caso di riconosciuta totale fondatezza delle relative contestazioni. Resta inteso che in tale caso la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo derivante dalle contestazioni di cui al precedente punto (i).

16. ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI DI PUBBLICITA'

16.01 Nel caso in cui la Parte Contraente intenda annullare l'Ordine di Pubblicità, dovrà comunicarlo per iscritto a SKY ai sensi di quanto previsto all'art. 21.02 delle presenti CGA.

16.02 Qualora la Parte Contraente annulli un Ordine di Pubblicità, ma non risolva un Accordo, SKY avrà il diritto di ricevere un compenso per ogni annullamento di Ordine di Pubblicità da calcolarsi nei seguenti modi:

(i) il cinquanta per cento (50%) del valore degli spazi pubblicitari indicati nell'Ordine di Pubblicità annullato, qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY almeno cinque (5) giorni prima della Data di Pertinenza.

(ii) il sessanta per cento (60%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY quattro (4) giorni prima della Data di Pertinenza.

(iii) il settantacinque per cento (75%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY tre (3) giorni prima della Data di Pertinenza.

(iv) il novanta per cento (90%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY due (2) giorni prima della Data di Pertinenza.

(v) il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY meno di un giorno (1) prima della Data di Pertinenza, o non sia pervenuta a SKY

Il valore degli spazi pubblicitari relativi agli Ordini di Pubblicità annullati sarà pari ai prezzi indicati nell'Ordine di Pubblicità stesso.

14.03 Ai fini della presente clausola, per "Data di Pertinenza" si intende:

(i) la Data di Inizio come specificata nell'Ordine di Pubblicità, se la comunicazione è ricevuta prima della Data di Inizio, o

(ii) la data della successiva Pubblicazione del messaggio pubblicitario, se la comunicazione è ricevuta dopo la Data di Inizio.

16.04 Resta inteso che l'annullamento dell'Ordine di Pubblicità ai sensi del presente art. 16 non pregiudica alcuno diritto di SKY derivante dagli Accordi e/o dagli Ordini di Pubblicità eventualmente già eseguiti.

17. LIMITI ALLA RESPONSABILITA'

La Parte Contraente riconosce che Sky è esente da ogni responsabilità:

a) per ritardi nella messa on line o per mancata Pubblicazione dei messaggi pubblicitari dipendenti da scioperi delle maestranze, da interruzione del segnale, ovvero da altri eventi non imputabili a Sky;

b) per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite effettuate dalla Parte Contraente via Internet;

c) per errori nella diffusione di lettere o di numeri inseriti nei messaggi pubblicitari;

d) per l'interruzione temporanea nella diffusione di messaggi pubblicitari, dovuta a motivi di gestione e manutenzione della struttura hardware, software e di connettività;

e) per il difettoso funzionamento dei siti Sky dipendente dal non corretto funzionamento o dall'interruzione delle linee telefoniche, delle linee elettriche e delle reti internazionali o nazionali, inclusi i casi, indicati a mero fine esemplificativo e non esaustivo, di guasti e sovraccarichi;

f) per l'uso di software (per es. browser) o hardware non idonei alla visualizzazione dei messaggi pubblicitari;

Nel caso in cui dovessero essere riscontrati, nella diffusione dei messaggi pubblicitari, gravi errori di ogni tipo di rilevante pregiudizio per la Parte Contraente, dovuti a fatto esclusivo di Sky, la Parte Contraente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo un calendario da determinarsi in accordo con Sky, esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.

18. RECESSO

18.01 In aggiunta alle ipotesi di recesso previste dalla legge o da altre disposizioni degli Accordi o delle presenti CGA, SKY e la Parte Contraente avranno diritto di recedere dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità dandone comunicazione scritta all'altra parte nei modi indicati al successivo articolo 21.02, qualora l'altra parte venga posta in liquidazione o si trovi in una situazione di insolvenza ovvero venga ammessa a procedure concorsuali o sia parte di accordi di ristrutturazione del debito o di trasferimento dei beni a creditori o, infine, si verifichi qualsiasi evento dagli effetti giuridici sostanzialmente equivalenti.

18.02 In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 18.01, il recesso sarà efficace al momento del ricevimento della comunicazione del recesso dalla parte che non ha esercitato la facoltà di recedere.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.01 SKY avrà facoltà di risolvere ogni Accordo ai sensi dell'art. 1456 c. c., dandone comunicazione scritta alla Parte Contraente nei modi indicati al successivo articolo 21.02, nelle ipotesi di inadempimento previsti dagli articoli 12.03.

19.02 L'esercizio del diritto di risolvere l'Accordo di cui al precedente articolo 19.01 non pregiudicherà gli altri diritti e rimedi ai quali SKY abbia diritto in base alle presenti CGA.

20. FORZA MAGGIORE

20.01 Per situazione di "Forza Maggiore" si intende il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed imprevedibile (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, guerra civile, sciopero, ostilità, invasione, guerra, cattivo funzionamento dei mezzi di Trasmissione, lex superveniens, ordine di autorità competenti) o ogni altra causa al di fuori del controllo di SKY e della Parte Contraente che abbiano reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordini di Pubblicità, negli Accordi e nelle presenti CGA.

20.02 In tali casi la durata dell'Accordo o dell'Ordine di Pubblicità sarà prolungato per il periodo di durata dell'evento intervenuto.

20.03 La parte che intende avvalersi dell'evento di Forza Maggiore quale esimente del proprio inadempimento dovrà fornire completi e tempestivi dettagli per iscritto all'altra parte dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla Forza Maggiore. Nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo e/o dagli Ordini di Pubblicità e/o dalle presenti CGA a causa di eventi di Forza Maggiore si protragga per oltre 90 giorni l'altra parte avrà il diritto di recedere dal relativo Accordo a norma del precedente articolo 18.

20.04 In ogni caso, SKY e la Parte Contraente non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento o danno cagionato all'altra parte a causa di eventi di Forza Maggiore.

21 . COMUNICAZIONI

21.01 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione alle presenti CGA dovrà avvenire per iscritto ed essere consegnata a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per posta ordinaria o via fax o via e-mail ai seguenti indirizzi:

(i) in caso di comunicazione a SKY:

SKY Italia Srl - Direzione SKY Media

Via Monte Penice, 7 - 20138 Milano

Fax nr 02.308015824

Email: amministrazione.pubblicita@SKYtv.it

(ii) in caso di comunicazione alla Parte Contraente all'indirizzo indicato nell'Ordine di Pubblicità.

21.02 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente articolo 21.01, le comunicazioni di cui agli articoli 3.04, 16.01, 18.01, 19.01 dovranno essere effettuate a SKY mediante l'invio di lettera raccomandata a/r all'indirizzo indicato al precedente articolo

21.03 Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al precedente articolo 21.01 saranno ritenute effettuate quando ricevute, o se effettuate con molteplici mezzi, saranno considerate effettuate quando il primo di essi è ricevuto.

22. DIVIETO DI CESSIONE

22.01 Per cessione di contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale SKY e/o la Parte Contraente trasferisca in tutto o in parte a terzi gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente da essi. Costituiscono esempi, senza pregiudizio degli altri casi, di cessione del contratto ai sensi del presente articolo: la cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., la successione del contratto per effetto del trasferimento o conferimento di azienda ovvero di ramo di azienda, le scissioni e la cessione di credito.

22.02 La Parte Contraente non potrà cedere gli Accordi e/o, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto di SKY.

22.03 SKY potrà cedere, in tutto o in parte, gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente a società controllate, controllanti e/o sottoposte a comune controllo, nonché a società licenziatarie del marchio "SKY".

23 . DISPOSIZIONI VARIE

2301 Precedenti Intese

Le presenti CGA, unitamente ad ogni Ordine di Pubblicità e ad ogni Accordo o ad altri accordi scritti che recepiscano le medesime, costituiranno l'intero accordo tra le parti in relazione a quanto ivi indicato e superano ed annullano qualsiasi eventuale preliminare intesa relativa a quanto forma oggetto degli stessi. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti CGA e quelle contenute nell'Ordine di Pubblicità, prevarranno quest'ultime.

23.02 Modifiche

Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti CGA potranno essere emendate, integrate o altrimenti modificate soltanto tramite la sottoscrizione tra SKY e la Parte Contraente di un atto integrativo e/o modificativo delle stesse.

23.03 Rinunce

La mancata richiesta da parte di SKY e/o della Parte Contraente, in ogni momento, di adempiere ad una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CGA non pregiudicherà in alcun modo il diritto di queste ultime di far valere il medesimo in un momento successivo.

23.04 Invalidità parziale

Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGA dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o la non eseguibilità di tale disposizione non intaccherà le altre disposizioni delle presenti CGA e tutte le disposizioni non intaccate da tale invalidità o non eseguibilità manterranno pieno vigore ed efficacia. SKY e la Parte Contraente si impegnano a fare quanto possibile per sostituire la disposizione invalida o non eseguibile con altra, valida e eseguibile, che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione sostituita.

23.05 Legge applicabile

Le presenti CGA, ogni Accordo e/o Ordine di Pubblicità stipulato ai sensi delle stesse, ed i relativi diritti ed obblighi di SKY e della Parte Contraente saranno disciplinati ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

23.06 Foro competente

Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva e giurisdizione a conoscere di qualunque controversia riguardanti l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione delle CGA, degli Accordi e/o degli Ordini di Pubblicità.

23.07 Riservatezza

La Parte Contraente e SKY si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni degli Accordi e degli Ordini di Pubblicità tra le stesse stipulati.

per Accettazione

.....

data

Nel darVi atto dell'accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti CGA, dichiaro specificamente di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:

clausola n. 3.4. (Invio di contestazioni)

clausola n. 7 (Responsabilità solidale)

clausola n 9 (Contenuti dei Messaggi Pubblicitari)

clausola n. 11 (Adattamento dei Messaggi Pubblicitari)

clausola n. 13 (Interessi di mora)

clausola n. 14.2 (Impegni della Parte Contraente)

clausola n. 16 (Annullamento degli Ordini di Pubblicità)

clausola n. 18 (Recesso)

clausola n 19 (Clausola Risolutiva)

clausola n. 22 (Divieto di Cessione)

clausola n. 23.6 (Foro Competente)

per Accettazione

.....

data:.....